

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5028 del 14/12/2016
Oggetto	AZIENDA AGRICOLA ZINELLI S.S. - DOMANDA 22.02.2016 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR), LOC. MADREGOLO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20 NOVEMBRE 2001 ARTT. 5, 6 E 36 .CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR16A004. SINADOC 21953.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5178 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001":
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 22.02.2016, dalla AZIENDA

AGRICOLA ZINELLI S.S., con sede in Parma, Via Paradigna n. 143, P.I. 02631330343 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo da perforare in comune di Collecchio (PR), su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 3 , mappale 2, di proprietà del richiedente, per uso irrigazione agricola, per una portata massima di litri/sec. 18 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 16000;

VISTO il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta, in esito alla quale ai sensi dell'ex art. 16, comma 4, del R.R. 41/2001, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, con proprio provvedimento n. 6212 in data 18.04.2016 è stata rilasciata l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante la perforazione del pozzo indicando erroneamente l'ubicazione in comune di Parma;

VERIFICATE la scheda pozzo in data 07.12.2016 e la relazione asseverativa di fine lavori relativa anche ai risultati delle prove di portata, tramite la quale, da parte del tecnico incaricato Dottor Geologo Andrea Fornaciari, è stata constatata ed asseverata la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato ed è stato altresì accertato che, con prelievi unitari, effettuati in sede di "prova di pompaggio", è stata individuata una "portata critica" del pozzo pari a 13 l/s;

RITENUTO, ai fini del rilascio della presente concessione, che la portata di derivazione richiesta (18_ l/s), alla luce delle "prove di pompaggio" di cui sopra, non possa eccedere i 10 l/s, **come peraltro evidenziato dalle dichiarazioni del tecnico incaricato**;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO:

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e i.

ACQUISITI i pareri previsti, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015("Direttiva derivazioni").

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 63 in data 09.03.2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso irrigazione agricola a bocca tassata, di cui all'art. 152, comma 1, lett. a);

- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015) pari a **€ 8,10** per quanto riguarda l' annualità 2016 mentre a partire dall' annualità 2017 il canone è determinato in **€ 64,00** ai sensi della DGR n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.*

- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- per l'anno in corso al versamento del relativo canone, prima del ritiro del presente provvedimento;

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla AZIENDA AGRICOLA ZINELLI S.S., con sede in Parma, Via Paradigna n. 143 C.F. e P.I. 02631330343, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Collecchio, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR16A0004) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Collecchio (PR) per uso irrigazione agricola a bocca tassata, con portata massima pari a litri/sec. 10 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 16000;

2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della

concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/01, nonché ai sensi della DGR n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

5. di stabilire che la concessione ha validità **fino al 31/12/2026**;

6. di dare atto che il concessionario è tenuto:

- a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;
- c) di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

9. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

10. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla AZIENDA AGRICOLA ZINELLI S.S., con sede in Parma, Via Paradigna n. 143 P.I. 02631330343 - Codice Procedimento PR16A0004.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 10 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 16000 mc/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irrigazione, e può essere utilizzata esclusivamente dal concessionario per l'irrigazione dei terreni agricoli, catastalmente identificati al C.T. del Comune di Collecchio della superficie complessiva di circa 14 Ha

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa consiste in un pozzo esistente, ubicato su terreno di proprietà del concessionario, catastalmente identificato in Comune di Collecchio, Località Madregolo:

- coordinate catastali: foglio 3, mappale 2;
- coordinate geografiche U.T.M.* X= 597165 Y= 960920;

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in ferro del diametro mm 350;
- profondità m 34 circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 450 e 340;
- profondità filtri da m 15 a m 18, da m 19 a m 24, da m 28 a m 32 dal p.c.;
- l'impianto di distribuzione è costituito da impianto misto a "pioggia" e "goccia a goccia".

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 – La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6, del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 – La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 - La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, ***“sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare”***;

- che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

6.3 - La prima annualità del canone, viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento, l'importo, per l'uso richiesto, è da ascriversi, ai fini della determinazione, alla categoria “uso irrigazione agricola a bocca tassata”, e

per l'anno 2016, di cui è già noto l'importo stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale N. 65 in data 02/02/2015 è pari ad **€. 8,10**, mentre a partire dall' annualità 2017 il canone è determinato in **€ 64,00** ai sensi della DGR n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"

6.4 - Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.5 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

6.6 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.7 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 - L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€.250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 - ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7. 8.1 - Dispositivo di misurazione – questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01, nonché della DGR n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

8.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Parma che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Ai sensi dell'art. 35, del RR n. 41/2001, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalle Autorità competenti.

8.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

ART. 9 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di due annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Parma, _____

Firmato per accettazione
il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.